

O.d.G. del 28/03/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2014 del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rinvio approvazione bilancio d'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 39 dello Statuto sociale.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



PREMESSO:

- che l'art. 2364 del codice civile prevede, in materia di Società, che l'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio d'esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e che nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo statuto può prevedere un maggior termine non superiore, comunque, a centottanta giorni;
- che l'art. 39 dello statuto dell'AMAT prevede che il termine massimo per l'approvazione del bilancio è di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, precisando che ciò è possibile solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori devono dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione;
- che si rende necessario rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 in considerazione della seguente circostanza:
 - 1) non è ancora noto il risultato di gestione del Consorzio Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, con sede in Bari, alla Via Bruno Buozzi n° 36) del quale la Società AMAT fa parte sin dal 2003, con la sottoscrizione ed il versamento di n° 2'000'000 di quote, per un controvalore di Euro 36'640,00. Il risultato di gestione,

che in tutte le precedenti annualità, a partire dall'ingresso della Società, è stato di segno positivo, viene annualmente iscritto alla voce C 15 del Conto Economico (*"Proventi da partecipazioni"*) e contribuisce a determinare il risultato economico della gestione della Società, oltre che la situazione patrimoniale al termine di ciascun esercizio;

- 2) secondo il principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n° 13, relativo alle rimanenze di magazzino, le stesse sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Il principio di valutazione delle rimanenze di magazzino «del minore tra costo storico (o prezzo di costo o semplicemente costo) e prezzo di mercato (o semplicemente mercato)» si fonda sulla teoria che, allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di mercato. La valutazione delle giacenze di magazzino comporta il riesame dei costi originari, o comunque risultanti da precedenti valutazioni, allo scopo di escludere quelli o quella parte di essi che non potranno essere recuperati. Tale principio si applica a tutte le rimanenze di magazzino (ossia, alle materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, merci e prodotti finiti). Gli stessi criteri di valutazione si applicano a ciascuna delle voci di magazzino, indipendentemente dalla loro dislocazione fisica.

L'applicazione di tale principio comporta che alla fine di ciascuna annualità, il valore di acquisto di ciascuno dei numerosissimi articoli giacenti nel magazzino aziendale, calcolato con il sistema del costo medio ponderato, sia raffrontato al prezzo del listino in corso di validità, per assumere il minore tra i due suddetti dati, quale valore da iscrivere in bilancio. Più in particolare, il minor prezzo di mercato rispetto al costo di acquisto di ciascun articolo di magazzino confluisce in un fondo di svalutazione delle scorte di magazzino, rettificativo della valutazione delle stesse effettuata al costo di acquisto.

Le numerose e pressanti incombenze facenti capo all'Area Informatica e Statistica, impegnata nella gestione dei data-base dei candidati alle quattro selezioni pubbliche di personale esterno avviate contestualmente, ha reso necessario richiedere la realizzazione del suddetto raffronto, per ciascun articolo di magazzino, alla Società di software Pluservice, che ha assicurato la consegna dell'elaborato entro la fine

del corrente mese di marzo.

VISTI gli artt. 2327, 2364 e 2447 del Codice civile;

VISTO lo Statuto sociale dell'AMAT;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di avvalersi della facoltà del termine più ampio dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, per l'adozione della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2013 da parte dell'Assemblea dei soci, ossia il prossimo 29 giugno 2014.
- di assumere, pertanto, ogni iniziativa affinché il progetto di bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il prossimo 30/05/2014.